

**Cass. civ. Sez. Unite Sent., 31-03-2021, n. 9006 (rv. 660971-01)**

### **DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI)**

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - Provvedimenti stranieri - In genere - Provvedimento straniero di adozione piena di un minore - Riconoscimento dell'efficacia ex art. 67 l. n. 218 del 1995 - Genitori adottanti - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Azione promossa da uno solo di essi - Intervento dell'altro nel giudizio di legittimità - Adesione piena alle difese del primo - Conseguenze - Fondamento

PROCEDIMENTO CIVILE - Litisconsorzio - Necessario - In genere - In genere

Nel giudizio volto ad ottenere il riconoscimento dell'efficacia ex art. 67 della l. n. 218 del 1995 del provvedimento straniero di adozione piena di un minore, gli adottanti sono litisconsorti necessari, poiché l'atto reca l'inscindibile riconoscimento dello "status" genitoriale di entrambi; tuttavia, ove l'azione sia esperita da uno solo di essi, ma l'altro intervenga volontariamente nel giudizio di cassazione e aderisca in pieno alle difese del primo, consentendo di verificare l'assenza di alcun pregiudizio alle facoltà processuali delle parti, il giudice di legittimità non può rilevare il difetto del contraddittorio, né procedere alla rimessione della causa davanti al giudice di merito, ma è chiamato ad esaminare il ricorso e a deciderlo, dovendo dare preminenza al principio di effettività nel valutare l'esercizio e la lesione del diritto di difesa. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/06/2017)

#### **FONTI**

CED Cassazione, 2021

Sito Il caso.it, 2021

**Cass. civ. Sez. Unite, 31-03-2021, n. 9006**

### **ADOZIONE**

In genere

Può riconoscersi efficacia al provvedimento giurisdizionale straniero (nella specie, dello Stato di New York) di adozione di un minore da parte di una coppia omoaffettiva maschile (entrambi cittadini americani, uno anche cittadino italiano), che attribuisce uno status genitoriale corrispondente all'adozione piena o legittimante, atteso che: a) tale provvedimento non produce effetti in contrasto con i principî di ordine pubblico internazionale, non ostando al riguardo l'orientamento sessuale della coppia adottante, e atteso che siffatti principî non sono integrati dalla riserva della adozione legittimante, in forza della legislazione interna, alle sole coppie coniugate, quanto piuttosto dal riconoscimento della preminenza dell'interesse di tutti i minori, senza discriminazioni, nelle determinazioni che incidono sul loro diritto alla identità e alla stabilità affettiva; b) il suddetto riconoscimento presuppone, da un lato, che non vi sia un previo accordo di surrogazione di maternità, dall'altro che il provvedimento straniero, pur se pronunciato, come nella specie, dopo aver acquisito il consenso dei genitori biologici del minore, abbia valutato positivamente l'idoneità genitoriale in concreto degli adottanti; c) il relativo procedimento, che trae origine dal rifiuto dell'ufficiale di stato civile di trascrivere il provvedimento estero, costitutivo di status, è di competenza in unico grado della corte d'appello, e si svolge in contraddittorio con il sindaco, in qualità di ufficiale di stato civile, nonché - sussistendo al riguardo litisconsorzio necessario - con entrambi gli adottanti, anche se uno di essi ha spiegato intervento volontario adesivo solo nel giudizio innanzi alla Suprema corte.

**Cass. civ. Sez. Unite, 31-03-2021, n. 9006**

**ADOZIONE**

In genere

Il provvedimento di adozione in favore di coppia omosessuale maschile, denominato "Order of Adoption" ed emesso nello Stato di New York, è contrario all'ordine pubblico per le seguenti ragioni: - contrarietà all'ordine pubblico ex artt. 64, lett. g), e 65, legge n. 218/1995; - contrarietà per carenza dei presupposti soggettivi di adottabilità ex artt. 6 e 7 della legge sulle adozioni; - contrarietà per carenza di accertamento sullo stato di adottabilità.

**Cass. civ. Sez. Unite, 31-03-2021, n. 9006**

**ADOZIONE**

In genere

Il principio di diritto contenuto nella decisione statunitense, ove delibato, produrrebbe gli effetti dell'adozione legittimante in una fattispecie non consentita dall'ordinamento, ponendosi in forte contrapposizione con l'intero sistema delle adozioni attualmente vigente in Italia e contrastando manifestamente con l'ordine pubblico considerato come il complesso dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti, nonché dell'interpretazione fornita dalla recente giurisprudenza costituzionale.

**Cass. civ. Sez. Unite Sent., 31-03-2021, n. 9006 (rv. 660971-02)**

**DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI)**

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - Provvedimenti stranieri - In genere - Adozione all'estero di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile - Rifiuto di trascrizione - Controversia - Competenza in unico grado della corte d'appello - Condizioni - Fondamento

STATO CIVILE - Atti - In genere - In genere

La controversia che origina dal rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di trascrivere il provvedimento giurisdizionale straniero con cui è disposta l'adozione di un minore da parte di una coppia omoaffettiva maschile deve essere trattata dalla Corte d'appello in unico grado, in applicazione dell'art. 67 della l. n.

218 del 1995, qualora entrambi gli adottanti risiedano all'estero e uno solo di essi sia cittadino italiano, poiché le leggi speciali sull'adozione, richiamate dall'art. 41 della legge cit., non si applicano in mancanza dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 35 e 36 della l. n. 184 del 1983, né la vertenza può essere ricondotta alla disciplina di cui agli artt. 95 e 96 del d.P.R. n. 396 del 2000, tenuto conto che la trascrizione riguarda un atto formato all'estero, e non in Italia, in relazione al quale rilevano le condizioni per il riconoscimento dell'efficacia nel nostro ordinamento, e non la dimensione formale dello stesso o l'ambito delle attribuzioni e delle competenze dell'ufficiale di stato civile. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/06/2017)

#### **FONTI**

CED Cassazione, 2021

Sito Il caso.it, 2021

### **Cass. civ. Sez. Unite, 31-03-2021, n. 9006**

-

#### **ADOZIONE**

In genere

La tutela dei principi costituzionali (artt. 29 e 30 cost) e delle leggi (combinato disposto dell'art. 6 della legge n. 184/1983 e dell'art. 1, comma 20, legge n. 76 del 2016) costituisce infatti un limite (obiettivo) di ordine pubblico che non può essere superato nella deliberazione del provvedimento straniero di adozione "piena" in favore delle coppie dello stesso sesso. Ancora, la valutazione di compatibilità con l'ordine pubblico va effettuata con riferimento agli ulteriori presupposti di adottabilità riguardanti la verifica dello stato di abbandono. Nel provvedimento straniero si prescinde da una situazione di abbandono perché l'adozione (order of adoption) si radica sul mero consenso prestato dai genitori biologici sulla base di un presumibile accordo tra i genitori biologici ed i genitori adottivi. Ne consegue che il giudizio di compatibilità con l'ordine pubblico che l'autorità giudiziaria italiana deve compiere, ai sensi degli artt. 41, 64, 65, 66 della legge n. 218 del 1995, deve includere anche la valutazione estera di adottabilità del minore.

### **Cass. civ. Sez. Unite, 31-03-2021, n. 9006**

-

#### **ADOZIONE**

In genere

#### **DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI)**

In un giudizio ex art. 67 della legge 31 maggio 1995 n. 218 per il riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale della Surrogate's Court dello Stato di New York di adozione piena di un minore nato in tale Stato - che origina dal rifiuto del Sindaco, non determinato da vizi formali, di trascrivere l'atto di nascita del minore medesimo, dal quale risultava il suo status di figlio adottivo di una

coppia omoaffettiva maschile, ivi residenti, uno soltanto dei quali cittadino italiano - sussiste la legittimazione ad agire del Sindaco, in qualità di ufficiale di governo. In tale giudizio entrambi gli adottanti sono litisconsorti necessari, poiché l'atto ha natura inscindibile quanto al riconoscimento dello status genitoriale di entrambi; tuttavia, ove l'azione sia esperita da uno solo di essi, ma l'altro intervenga volontariamente nel giudizio di cassazione aderendo alle difese del primo e senza alcun pregiudizio alle facoltà processuali delle parti, il giudice di legittimità non può rilevare il difetto di contraddittorio, né rimettere la causa al giudice di merito, ma deve esaminare il ricorso e deciderlo, il principio di effettività assumendo preminenza nella valutazione dell'esercizio e della lesione del diritto di difesa. Tale controversia deve essere trattata dalla Corte di Appello in unico grado, poiché le leggi speciali in materia di adozione dei minori richiamate dall'art. 41 della legge n. 218 del 1995 non si applicano in mancanza dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 35 e 36 della legge 4 maggio 1983 n. 184, né la vertenza può essere ricondotta alla disciplina di cui agli artt. 95 e 96 del d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396, tenuto conto che la trascrizione riguarda un atto formato all'estero, in relazione al quale rilevano le condizioni per il riconoscimento dell'efficacia nel nostro ordinamento, e non la dimensione formale dello stesso o l'ambito delle attribuzioni e delle competenze dell'ufficiale di stato civile. Il provvedimento giurisdizionale in oggetto non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale e può pertanto essere riconosciuto in Italia ai sensi dell'art. 64 della legge n. 218 del 1995, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare sia omogenitoriale, ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione.

-

**Cass. civ. Sez. Unite, 31-03-2021, n. 9006**

-

#### **FILIAZIONE**

In genere

L'ininfluenza dell'orientamento sessuale nelle controversie riguardanti l'affidamento dei minori e la responsabilità genitoriale all'interno del conflitto familiare costituiscono un approdo fermo nella giurisprudenza di legittimità così come per l'accesso all'adozione non legittimante delle coppie omoaffettive. La conclusione univocamente assunta dalla giurisprudenza di legittimità che si è espressa al riguardo si fonda sulla considerazione della mancanza di riscontri scientifici sulla inidoneità genitoriale di una coppia formata da persone dello stesso sesso.

-

**Cass. civ. Sez. Unite Sent., 31-03-2021, n. 9006 (rv. 660971-04)**

#### **DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI)**

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - Provvedimenti stranieri - In genere - Provvedimento giurisdizionale straniero di adozione piena di minore - Genitori adottivi - Coppia omoaffettiva maschile - Ordine pubblico internazionale - Contrarietà - Esclusione - Fondamento e limiti

In tema di efficacia nell'ordinamento interno di atti adottati all'estero, non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti del provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo "status" genitoriale secondo il modello dell'adozione piena, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare sia omogenitoriale, ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/06/2017)

#### **FONTI**

CED Cassazione, 2021  
Corriere Giur., 2021, 6, 858  
Sito Il caso.it, 2021

**Cass. civ. Sez. Unite, 31-03-2021, n. 9006**

#### **ADOZIONE**

In genere

#### **DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI)**

Non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell'adozione piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare del figlio minore adottivo sia omogenitoriale, ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione.

**Cass. civ. Sez. Unite Sent., 31-3-2021, n. 9006 (rv. 660971-03)**

#### **DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI)**

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - Provvedimenti stranieri - In genere - Riconoscimento dell'efficacia ex art. 67 l. 218 del 1995 - Condizioni - Ordine pubblico internazionale - Non contrarietà - Verifica - Oggetto - Effetti dell'atto - Necessità - Fondamento

In sede di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale estero ex art. 67 della l. n. 218 del 1995, la verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale deve riguardare esclusivamente gli effetti che l'atto è destinato a produrre nel nostro ordinamento e non anche la conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/06/2017)

#### **FONTI**

CED Cassazione, 2021  
Sito Il caso.it, 2021